Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — Roma - Sabato, 18 aprile 1931 - Anno IX — Numero 90

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. - **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis ». F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 51. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi, n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 4. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82 — **Trento:** M. Disertori v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua - **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi; piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Rag. P. Taio, succ. Chiantore Mascarelli. — **Viareggio:** Buzi Matrala, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. - **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. Messaggerie Italiane: **Bologna:** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione ad indire un Congresso ed a promuovere una Mostra internazionale di fonderia, in Milano

Con decreto 21 marzo 1931-IX di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile detto anno al registro n. 3 Finanze, foglio n. 122, sono stati autorizzati, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, il Congresso e la Mostra internazionale di fonderia, indetti in Milano per il mese di settembre 1931-IX.

(1665)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **597.**

REGIO DECRETO-LEGGE **26 febbraio 1931, n. 315.**
Modifiche alle norme concernenti i passaporti per l'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il Nostro decreto-legge 21 giugno 1928, n. 1710;
Visto il Nostro decreto 29 giugno 1929, n. 1730;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare l'art. 3 del R. decreto-legge 21 giugno 1928, n. 1710;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le colonie, per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 3 del R. decreto-legge 21 giugno 1928, n. 1710, è sostituito l'articolo seguente:
« La tassa per il rilascio del libretto-passaporto è di lire-carta 100 nel Regno e di lire-oro 27,30 all'estero, qualunque sia il numero delle persone che a termini delle disposizioni vigenti siano inscritte nel passaporto.
« Detta tassa è ridotta a lire-carta 20 nel Regno e lire-oro 5,50 all'estero per i lavoratori e loro famiglie.
« Per ciascun libretto-passaporto è inoltre dovuta una somma in relazione al costo di esso da stabilire con decreto del Ministro per gli affari esteri in misura non superiore a lire-carta 15, tanto se il passaporto è rilasciato all'interno quanto se rilasciato all'estero.
« Per i lavoratori e loro famiglie il costo di ciascun libretto è fissato in lire-carta 4 ».

Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto sono estese alle Colonie e sono applicabili anche nei riguardi dei sudditi coloniali.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — DE BONO — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 307, foglio 33. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 598.

REGIO DECRETO 5 marzo 1931, n. 323.
Emissione di francobolli commemorativi della quinta Fiera di Tripoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013, per l'amministrazione della Tripolitania e Cirenaica;
Visto il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;
Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257, che modifica l'art. 137 del predetto regolamento generale sul servizio postale:
Vista la domanda con la quale l'Ente autonomo per la Fiera campionaria di Tripoli chiede la concessione di speciali francobolli commemorativi in occasione della prossima quinta Fiera campionaria di Tripoli.
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione di speciali francobolli commemorativi, in occasione della quinta Fiera campionaria di Tripoli, per la francatura delle corrispondenze impostate negli uffici della Tripolitania e diretti ovunque.

Art. 2.

I detti francobolli avranno corso dal giorno 8 marzo 1931 al 30 aprile dello stesso anno e saranno emessi nei seguenti tagli e quantitativi:

da cent.	10	n.	50.000
» »	25	»	50.000
» »	50	»	50.000
» lire	1,25	»	50.000
» »	1,75	»	40.000
» »	2,75	»	40.000
» »	5,00	»	15.000
» »	10,00	»	10.000
» cent.	50 di posta aerea	»	50.000
» lire	1,25 espresso	»	20.000

Per i primi quattro dei suddetti valori e quello di posta aerea non è stabilito alcun sopraprezzo; gli altri, invece, saranno gravati di sovraprezzo e cioè di L. 0,25, per il francobollo da L. 1,75; di L. 0,45 per quello da L. 2,75; di L. 1 per quello da L. 5 e di L. 2 per quello da L. 10 e di centesimi 20 per quello da L. 1,25 espresso.
Tali sovraprezzi andranno a favore dell'Ente promotore della Fiera.

Art. 3.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie è autorizzato a stipulare con l'Ente autonomo della Fiera campionaria di Tripoli una convenzione per regolare tutti i rapporti tra l'Amministrazione delle colonie e l'Ente stesso circa l'emissione dei francobolli anzidetti.

Art. 4.

Con suo decreto, il Nostro Ministro per le colonie determinerà le caratteristiche speciali dell'emissione, e cioè il formato dei francobolli, la loro colorazione e la descrizione tecnica del disegno riprodotto in ciascun taglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

DE BONO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 307, foglio 41. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **599.**

REGIO DECRETO 26 marzo 1931, n. **326.**

Autorizzazione ad accettare la donazione fatta allo Stato di un terreno di proprietà del comune di Fiume per la costruzione del nuovo faro di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;
Udito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Ministro proponente è autorizzato ad accettare la donazione fatta allo Stato da parte del comune di Fiume di una zona di terreno della superficie di mq. 3980 sita nel comune censuario di Plasse alla particella numero topografico 106 della partita tavolare n. 791, occorrente per la costruzione del nuovo faro di Fiume, giusta contratto 5 luglio 1930 stipulato presso l'Intendenza di finanza di Fiume.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 307, *foglio* 44. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **600.**

REGIO DECRETO 23 marzo 1931, n. **327.**

Autorizzazione per l'assunzione di quattro alunni d'ordine presso il Consiglio di Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti i Regi decreti-legge 9 agosto 1929, n. 1457, e 24 luglio 1930, n. 1088;
Ritenuto che, per inderogabili e urgenti esigenze di servizio, si rende assolutamente indispensabile l'assunzione di nuovo personale di gruppo *C* presso il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione, a norma delle vigenti disposizioni, di quattro alunni d'ordine presso il Consiglio di Stato.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 307, *foglio* 45. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **601.**

REGIO DECRETO-LEGGE 9 aprile 1931, n. **335.**

Riparto degli utili di gestione dell'Ente autonomo dell'Acquedotto pugliese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 agosto 1928, n. 2031, concernente il riparto degli utili netti dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese per gli esercizi dal 1924-25 al 1927-28;
Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1273, con la quale fu disposto che gli utili accertati e da accertare dal predetto Ente in dipendenza della propria gestione non potessero essere ulteriormente impegnati fino alla emanazione dei provvedimenti riguardanti il finanziamento dell'Acquedotto;
Visti i Regi decreti-legge 12 maggio 1930, n. 688, convalidato con la legge 6 gennaio 1931, n. 8, e 24 ottobre 1930, n. 1416, recanti autorizzazione di spesa per l'Acquedotto pugliese;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di determinare la destinazione degli utili derivanti dalla gestione dell'Ente autonomo, a decorrere dall'esercizio 1928-29 in poi;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dalla somma degli utili netti della gestione dell'Acquedotto pugliese, accertati col conto consuntivo dall'esercizio 1928-29 in poi, è detratta la quota ricadente a carico dell'Ente per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a norma del R. decreto-legge 3 marzo 1924, n. 287, convalidato con legge 17 aprile 1925, n. 473, ad integrazione delle somme all'uopo impegnate sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Eseguito tale prelevamento, gli utili netti sono devoluti: agli aumenti e miglioramenti patrimoniali occorrenti per adeguare le scorte di magazzino alle necessità derivanti dalla buona manutenzione delle opere e dallo sviluppo degli impianti; alla esecuzione di opere complementari non previste nel progetto di massima; alla costituzione di appositi fondi di riserva per rinnovamenti patrimoniali e per riparazioni dipendenti da cause straordinarie.

Il piano di riparto fra le predette finalità è annualmente deliberato dal Consiglio d'amministrazione dell'Ente su proposta della Giunta permanente e sarà reso esecutivo col decreto Ministeriale di approvazione del conto consuntivo.

Col provvedimento legislativo per il finanziamento delle restanti opere a carico dello Stato per il completamento dell'acquedotto sarà determinata la quota di utili netti di gestione da destinare alla esecuzione di lavori accessori in conto costruzione.

Su gli utili netti di gestione, detratta la quota di cui al primo comma del presente articolo, è assegnata una quota dell'uno per cento a favore dei componenti il Consiglio di amministrazione e dell'uno e cinquanta per cento da ripartirsi a favore del personale dell'Ente secondo le norme stabilite dalla Giunta permanente.

Limitatamente agli esercizi finanziari 1928-29 e 1929-30, una quota del sei per cento degli utili netti è devoluta all'incoraggiamento e allo sviluppo di opere d'irrigazione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 307, foglio 47. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **602**.

REGIO DECRETO 9 aprile 1931, n. **334**.

Disposizioni concernenti gli organi di amministrazione dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1919, n. 2060, istitutivo dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese, modificato e convalidato dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365;

Visto il regolamento generale per il funzionamento del predetto Ente, approvato con R. decreto 16 gennaio 1921, n. 195;

Visto il R. decreto 12 gennaio 1928, n. 132, concernente modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2299, recante provvedimenti sulla organizzazione degli uffici per l'esecuzione di opere pubbliche nel Mezzogiorno e nelle Isole;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo, Ministro per l'interno, e con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'amministrazione dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese è affidata ad un Consiglio e ad una Giunta permanente.

Il Consiglio è composto:

a) del presidente e del vice presidente, nominati per decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri;

b) di due membri, uno tecnico ed uno amministrativo, nominati dal Ministro per i lavori pubblici;

c) di un membro nominato dal Ministro per l'interno;

d) di un membro nominato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste;

e) di un membro nominato dal Ministro per le finanze;

f) dei presidi delle cinque Provincie pugliesi;

g) di uno dei presidi delle provincie della Basilicata designato dal Ministro per l'interno.

La Giunta permanente è costituita dal presidente e dal vice presidente del Consiglio di amministrazione, dal consigliere tecnico nominato dal Ministro per i lavori pubblici e dal consigliere nominato dal Ministro per le finanze, da uno dei presidi delle Provincie pugliesi nominato dal Consiglio di amministrazione.

Il presidente, il vice presidente e i consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere di volta in volta riconfermati.

I consiglieri nominati dai Ministri suddetti debbono appartenere alle rispettive Amministrazioni.

I consiglieri che fanno parte della Giunta permanente durano in carica due anni e possono essere di volta in volta riconfermati.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica e la presenza di almeno due rappresentanti governativi e due rappresentanti provinciali. Per la validità delle adunanze della Giunta permanente è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Quando in una deliberazione del Consiglio dell'Ente o della Giunta permanente si verifichi parità di voti, il voto di chi presieda ha la preponderanza.

Il segretario generale dell'Ente autonomo è nominato con decreto Reale promosso dal Ministro per i lavori pubblici sopra una terna proposta dal Consiglio dell'Ente.

Egli assiste con solo voto consultivo alle sedute del Consiglio e della Giunta permanente e ne redige i verbali.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione:

a) stabilisce le norme generali per il funzionamento dei servizi e i ruoli organici del personale;

b) approva i progetti del bilancio preventivo ed i conti consuntivi;

c) autorizza le variazioni al bilancio di previsione, quando esse non rientrano nella competenza della Giunta permanente a termine dell'articolo seguente;

d) approva i progetti di prestiti ed altre operazioni finanziarie ai termini dell'art. 5, n. 3, del decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, convalidato dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365;

e) delibera sull'accettazione di eredità, legati, donazioni;

f) delibera, in conformità delle vigenti norme, sulla estensione del beneficio dell'acquedotto a Comuni o frazioni pugliesi non contemplati nel progetto di massima, nonchè a Comuni non pugliesi;

g) determina il programma annuale dei lavori di costruzione dell'acquedotto;

h) approva la relazione annuale sull'andamento della Azienda, da allegarsi al bilancio preventivo del Ministero dei lavori pubblici;

i) esamina e delibera su tutte le questioni relative al funzionamento e alla gestione dell'Ente che gli siano demandate dalla Giunta permanente o sulle quali sia richiesto il parere del Governo.

Il bilancio preventivo, le variazioni di esso e il conto consuntivo di cui alle lettere *b*) e *c*) del presente articolo sono esecutivi dopo approvati dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze.

Art. 3.

La Giunta permanente:

a) assume e licenzia gli impiegati di ruolo;

b) stabilisce l'impiego dei fondi dell'Azienda ed approva gli schemi dei contratti quando importino una spesa superiore a L. 50.000, le spese da farsi in economia per un importo superiore alle L. 20.000 e le transazioni nonchè i condoni di penali per somme superiori alle L. 10.000;

c) autorizza il trasporto di fondi da un articolo all'altro dello stesso capitolo di bilancio;

d) autorizza la presidenza ad iniziare i giudizi;

e) esamina i progetti esecutivi per le diramazioni e per le reti urbane dell'Acquedotto;

f) dà parere sui mutui richiesti dai Comuni in applicazione dell'art. 8 del decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, modificato e convalidato dalla legge 23 settembre 1920, numero 1365;

g) esamina i progetti di fognatura e delle altre opere indicate nel suddetto art. 8, compilati dai Comuni a cura dell'Ente e adotta le determinazioni di cui al penultimo capoverso dell'articolo stesso;

h) delibera su tutte le questioni che la presidenza ravvisi di sottoporre al suo esame;

i) approva i ruoli per i canoni dovuti dalle Provincie, dai Comuni, dalle aziende dipendenti dallo Stato, dagli enti morali e dai privati per concessioni d'acqua, per eccedenze di consumo e per qualsiasi altra entrata da riscuotere mediante ruoli;

l) determina la misura delle penali da applicare a norma dell'art. 2 della legge 13 dicembre 1928, n. 3233.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in Bari non meno di due volte all'anno.

La Giunta permanente deve essere convocata almeno una volta al mese.

Art. 5.

Il presidente può prendere, sotto la sua responsabilità e salva sempre, anche nei riguardi dei terzi, la ratifica del Consiglio o della Giunta permanente, le deliberazioni ad essi spettanti, secondo la rispettiva competenza, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza del Consiglio o della Giunta.

Di tali deliberazioni è fatta relazione al Consiglio o alla Giunta nella prima adunanza successiva al provvedimento adottato.

Art. 6.

Con decreto del Ministro pei i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, saranno stabiliti gli assegni e le indennità di qualunque natura da corrispondere ai membri del Consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Il conto consuntivo è predisposto dalla ragioneria dell'Ente non più tardi del 31 ottobre di ogni anno.

Previo esame della Giunta permanente, il predetto conto è sottoposto al Consiglio di amministrazione, insieme con la relazione annuale al Parlamento, entro il mese di novembre, e viene indi trasmesso al Ministero dei lavori pubblici non oltre il 15 dicembre successivo.

Art. 8.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 307, foglio 46. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **603**.

REGIO DECRETO 5 marzo 1931, n. **325**.

Erezione in ente morale della « Fondazione VIII Dicembre ».

N. 325. R. decreto 5 marzo 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, la « Fondazione VIII Dicembre » costituita con il capitale nominale di L. 350,000, viene eretta in ente morale, sotto la vigilanza del Ministero delle finanze, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1931 - Anno IX

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1931.

Sostituzione del rappresentante della M.V.S.N. nel Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 del R. decreto 13 giugno 1929, n. 1075, relativo alla istituzione di un Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato;

Visto il R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1951, che modifica la composizione del Comitato stesso;

Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1929, col quale fu costituito il suddetto Comitato, e successive modificazioni;

Vista la nota n. 3583/I. R. del 28 febbraio 1931-IX del Comitato generale della M.V.S.N., Ispettorato difesa antiaerea territoriale, con la quale il console Matteini cav. Guido viene designato a sostituire permanentemente nel Comitato su menzionato il console Stevani cav. uff. Mario;

Decreta:

Articolo unico.

Con effetto dal 28 febbraio 1931 il console Matteini cav. Guido dell'Ispettorato difesa antiaerea territoriale è chia-

mato a far parte del Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato quale rappresentante della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, in sostituzione del console Stevani cav. uff. Mario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

Il Ministro: Ciano.

(1668)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1931.

Inclusione di alcuni Comuni della provincia di Ancona nell'elenco di quelli danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1930.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 novembre 1930-IX, n. 1447;

Visto il proprio decreto 29 dicembre 1930, col quale è stato approvato l'elenco dei Comuni danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1930-IX, ai quali sono applicabili le disposizioni del R. decreto-legge 10 novembre 1930, n. 1447;

Ritenuta l'opportunità di integrare detto elenco con l'inclusione di altri Comuni dove pure sono stati accertati danni notevoli in dipendenza del suindicato terremoto;

Decreta:

Nell'elenco, di cui all'art. 1 del citato decreto Ministeriale 29 dicembre 1930-IX, dei Comuni danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1930, ai quali sono applicabili le disposizioni del R. decreto-legge 10 novembre 1930, n. 1447, sono compresi i seguenti:

Provincia di Ancona:

Camerano - Castel Colonna - Castelfidardo - Monterado - Offagna - Osimo, per le frazioni Aspio, Campo Cavallo e S. Biagio Gallo - Ripe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 marzo 1931 - Anno IX

Il Ministro per i lavori pubblici: Di Crollalanza.

Il Ministro per le finanze: Mosconi.

(1676)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1931.

Dimissioni di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 1 settembre 1925, n. 4092, col quale, fra gli altri, il signor Gambarotta Mariano fu Santo venne autorizzato a continuare nell'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova;

Visto l'atto in data 26 marzo 1931-IX, con il quale il predetto agente di cambio ha rassegnate le dimissioni;

Decreta:

Con effetto dal 26 marzo 1931-IX, sono accettate le dimissioni rassegnate dal signor Gambarotta Mariano da agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 10 aprile 1931 - Anno IX

Il Ministro: Mosconi.

(1675)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 429 C.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cumicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cumicich Matteo, figlio del fu Matteo e della fu Domenica Muscardin, nato a Pernata di Cherso il 21 novembre 1848, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Comici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Maria nata a Pernata dall'ora defunta Juriaco Maria il 21 settembre 1877.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Leone Leone.

(932)

N. 530 C.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Clunich » e « Milossevich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Clunich Caterina ved. di Giovanni, figlia di Antonio Milossevich e di Maddalena Ribarich (Kubarich), nata a Lisignano di Pola il 15 aprile 1884, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cluni » e « Milossi » (Cluni Caterina nata Milossi).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli: Giovanni, nato a Sitzendorf il 6 giugno 1917; Anna, nata a Lisignano il 30 marzo 1920; Matteo, nato a Lisignano il 18 febbraio 1905; alla nuora, moglie di Matteo: Elena Percovich di Giovanni e di Elena Ruman, nata a Lisignano il 23 aprile 1901, ed ai nipoti, figli di Matteo e di Elena Percovich, nati a Lisignano: Giovanni, l'11 dicembre 1923; Caterina, il 22 giugno 1926; Maria, il 19 agosto 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(933)

N. 476 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cacich Giuseppe, figlio del fu Giovanni e della fu Saganich Francesca, nato a S. Martino di Cherso il 9 gennaio 1872, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cucci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Murgliacich Giuseppina fu Gasparo e fu Gaspara Cucich, nata a S. Martino il 27 luglio 1871, ed ai figli nati a S. Martino: Giuseppe, il 16 ottobre 1902; Romano, il 5 marzo 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(934)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha inviato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 marzo 1931, n. 285, concernente finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

(1679)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 21 marzo 1931-IX, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 gennaio 1931-IX, relativo all'approvazione della proroga al 1° giugno 1931 del « modus vivendi » di stabilimento provvisorio, stipulato a Parigi fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo a Parigi il 27 novembre 1930.

(1680)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Varianti al concorso bandito per 42 posti di vice ragioniere nelle Intendenze di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 24 gennaio 1931, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1931, registro 2, foglio 20, col quale è stato indetto un concorso per esame a 42 posti di vice-ragioniere nel ruolo della carriera di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *B*);

Ritenuta l'opportunità di rimandare le date delle prove scritte, già stabilite per i giorni 23, 25 e 26 maggio 1931;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esame a 42 posti di vice-ragioniere nel ruolo della carriera di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *B*), si svolgeranno nei giorni 24, 25 e 27 giugno 1931.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 marzo 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: CASALINI.

(1689)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Revoca del concorso bandito per la Cattedra di geodesia e geofisica nella Regia università di Torino.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1930-IX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 marzo 1931, n. 56, e nel Bollettino ufficiale parte II, del 12 marzo 1931, n. 11), col quale, tra gli altri, veniva

bandito il concorso alla Cattedra di geodesia geofisica nella Regia università di Torino;

Ritenuto che i posti di professore di ruolo disponibili nella Facoltà di scienze della predetta Università sono stati coperti mediante trasferimento;

Decreta:

È revocato il concorso alla Cattedra di geodesia e geofisica nella Regia università di Torino, bandito con decreto Ministeriale 20 dicembre 1930-IX.

Roma, addì 1° aprile 1931 - Anno IX

Il Ministro: GIULIANO.

(1692)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di direttore dell'Istituto per il promovimento delle piccole industrie dell'Alto Adige, in Bolzano.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto l'art. 45 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sull'istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visti i Regi decreti-legge 31 marzo 1925, n. 363, e 27 giugno 1929, n. 1047, che recano provvedimenti economici a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, sulla riduzione degli stipendi e degli altri emolumenti del personale statale e dei vari Enti;

Visto il R. decreto 16 novembre 1924, n. 2338, col quale l'« Istituto per il promovimento delle piccole industrie dell'Alto Adige » con sede in Bolzano fu eretto in ente morale;

Visto l'art. 13 dello statuto approvato col predetto Regio decreto;

Vista la lettera del Ministero delle finanze in data 12 febbraio 1931, n. 101962, che autorizza a bandire il concorso per il posto di direttore del Regio istituto di promovimento delle piccole industrie di Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per titoli e per esami al posto di direttore dell'« Istituto per il promovimento delle piccole industrie dell'Alto Adige » con sede in Bolzano.

Art. 2.

Il direttore prescelto viene nominato titolare in prova ed inquadrato al grado 7° con lo stipendio annuo iniziale lordo di L. 19.000 oltre L. 5200 annue per supplemento di servizio attivo, ridotti rispettivamente per il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, a lire 16.720 e a L. 4576 annue oltre l'eventuale aggiunta di famiglia.

La nomina a stabile ha luogo dopo il biennio di esperimento e in seguito ai buoni risultati dell'esperimento stesso, constatati da apposita ispezione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dai documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* sotto pena di esclusione dal concorso. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° laurea in ingegneria o diploma degli esami di Stato per la professione di ingegnere (in originale o in copia autentica). Certificato dei punti riportati negli esami speciali e in quelli di laurea.

Al concorso potranno essere ammessi, anche se sforniti di laurea, i direttori titolari delle Regie scuole industriali, su parere conforme della 3ª sezione del Consiglio superiore;

2° copia autentica dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale;

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

4° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma del cancelliere dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale);

5° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento;

6° tutti quei titoli o lavori o pubblicazioni che i concorrenti ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa;

7° elenco in carta libera, in doppio esemplare, di tutti i documenti, titoli, pubblicazioni presentate al concorso, firmato dai candidati;

8° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti e della carriera percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti.

Art. 4.

Ai candidati ammessi — a seguito della valutazione dei titoli — a sostenere gli esperimenti, verrà dato avviso, per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma, del giorno in cui avranno inizio le prove che si terranno a Roma. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice del concorso, presentando il libretto ferroviario o la tessera personale.

Art. 5.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione, è dichiarato rinunciatario.

Art. 6.

Per la procedura del concorso e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel regolamento generale sulla istruzione industriale approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 marzo 1931 - Anno IX

Il Ministro: GIULIANO.

(1691)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi per esami a posti di gruppo A e B nei ruoli dei personali dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto dell'11 novembre 1923, n. 2395, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 2960 del 30 dicembre 1923, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visti i Regi decreti 3 gennaio 1926, n. 48, e 10 gennaio 1926, n. 46;

Visto il decreto Ministeriale del 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato modificati dal R. decreto 21 marzo 1930, n. 219;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 che approva l'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visti i Regi decreti 1047 del 27 giugno 1929; e 1491 del 20 novembre 1930, riguardanti il trattamento economico degli impiegati dello Stato;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esami al grado iniziale (vice segretario, grado 11° dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni statali) del ruolo amministrativo di 1ª categoria (gruppi *A* e *B*) dei monopoli di Stato;

a) posti n. 2 nel ruolo di gruppo *A;*

b) posti n. 16 nel ruolo di gruppo *B.*

Art. 2.

Sono ammessi ai concorsi predetti:

1° gl'impiegati appartenenti, alla data del 18 dicembre 1930, ai ruoli delle Amministrazioni statali di gruppo rispettivamente inferiore a quello pel quale il concorso si effettua;

2° il personale che presti servizio ininterrotto almeno dal 31 dicembre 1928, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che abbia esercitato alla data del 18 dicembre 1930 le funzioni proprie del gruppo e del ruolo per il quale il concorso è bandito.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Per l'ammissione ai concorsi si prescinde dai limiti massimi di età fissati dalle norme in vigore.

Art. 3.

Per poter essere ammessi ai concorsi predetti gli aspiranti dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato presso il Ministero delle finanze, non oltre il 90° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda redatta in bollo di L. 5, con la precisa indicazione del proprio recapito, corredata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il candidato alla data del presente decreto abbia compiuti gli anni 18 d'età;

b) certificato rilasciato dalla competente autorità attestante che il candidato è cittadino italiano con godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, ai fini del presente bando di concorso, gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato penale generale negativo del casellario giudiziario;

d) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune in cui il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza abituale;

e) certificato di stato di famiglia;

f) certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune comprovante la sana e robusta costituzione fisica, nonchè la immunità da difetti o imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra e pei minorati per la causa nazionale il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità di cui all'art. 14, n. 3, e nella forma voluta dal successivo art. 15 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

g) certificato di esito di leva o stato di servizio, oppure foglio di congedo illimitato dal servizio militare con la dichiarazione di aver servito con fedeltà ed onore, o documento di riforma. Gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, i minorati per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della residenza;

h) fotografia di data recente con la firma autenticata da un pubblico ufficio a ciò autorizzato, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

i) diploma originale di laurea in giurisprudenza od in scienze economiche e commerciali per il concorso nel ruolo amministrativo di gruppo *A*, e diploma di licenza di Istituto tecnico di 2° grado (Sezione di commercio e di ragioneria) o di Istituto commerciale per il concorso nel ruolo di gruppo *B*. Ai diplomi originali possono sostituirsi copie autentiche di essi.

Tutti i citati documenti devono essere redatti in competente carta da bollo e legalizzati. La legalizzazione non è necessaria se i certificati vengono rilasciati da autorità residenti nel comune di Roma.

I documenti di cui alle lettere *b), c), d), e)* ed *f)* devono essere di data non anteriore ai tre mesi, da quella del relativo invio.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato dovranno unire all'istanza soltanto i documenti di cui alle lettere *e)* ed *i)* e copia dello stato di servizio.

Il personale non di ruolo dovrà inoltre produrre un certificato rilasciato dal capo dell'ufficio presso il quale è addetto da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione dell'assunzione in servizio, ed inoltre che il candidato presta servizio ininterrotto almeno dal 31 dicembre 1928 e che alla data del 18 dicembre 1930 esercitava le funzioni proprie del ruolo e del gruppo per il quale concorre.

La tardiva presentazione dell'istanza od anche di uno solo dei documenti predetti sarà motivo di esclusione dal concorso; lo stesso effetto produce la presentazione di uno o più documenti irregolari nel bollo.

Il Ministro con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi candidato; ai candidati non ammessi ed a quelli che non verranno dichiarati vincitori dei concorsi saranno restituiti, a richiesta, i documenti presentati, meno la domanda di ammissione. I concorrenti dovranno indicare nella domanda se e per quale lingua estera intendono sostenere la prova di esame.

Art. 4.

Gli esami consisteranno per ciascun concorso in tre prove scritte ed una orale; le prove scritte si svolgeranno in Roma nei locali della Regia manifattura dei tabacchi in piazza Mastai, in giorni da stabilirsi del prossimo settembre. I candidati avranno, in tempo utile notizia dei giorni e dell'ora di inizio delle prove con lettera raccomandata che dovrà essere presentata alla Commissione esaminatrice il giorno della prima prova scritta.

Le prove verteranno sui programmi stabiliti per ciascun concorso rispettivamente nelle tabelle allegate al presente decreto.

Art. 5.

Ogni commissario disporrà di:

dieci punti per ognuna delle prove scritte;

dieci punti per la prova orale;

dieci punti per la prova facoltativa di lingue estere.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportata una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi per ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto nella prova orale e di quello attribuito nella prova facoltativa di lingue estere.

I posti messi a concorso saranno conferiti a norma dell'art. 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733. Le relative nomine saranno conferite nell'ordine di graduatoria formata in base alla votazione riportata.

A parità di merito sarà data la preferenza:

a) ai decorati al valor militare;

b) ai mutilati ed invalidi di guerra inscritti alle prime sei categorie giusta la tabella annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

c) ai feriti in combattimento ed ai mutilati ed invalidi inscritti alle altre categorie non indicate alla lettera *b)*;

d) agli insigniti di croce di guerra al valore;

e) agli orfani di guerra ed ai figli degli invalidi di guerra;

f) agli ex combattenti.

Per ognuna delle sopraindicate categorie sarà inoltre data la preferenza agli ammogliati con prole rispetto a quelli senza prole; ed a questi ultimi rispetto ai celibi.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui al capo 6° della legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Per ciascuna prova scritta ai candidati sono assegnate otto ore di tempo, a partire dal momento in cui è cessata la lettura del tema. Scaduto tale termine i lavori devono essere presentati anche se non ultimati; è consentita in ogni caso la consegna delle relative minute. La prova orale durerà non meno di mezz'ora, nè più di un'ora per ciascun candidato.

Ai concorrenti è vietato durante gli esami di comunicare con gli estranei o tra di loro e di portare seco appunti, manoscritti, libri ed opuscoli di qualsiasi genere, e neppure carta da scrivere do-

vendo i lavori, a pena di nullità essere scritti su carta portante il timbro di ufficio o la firma di un membro della Commissione esaminatrice.

Il concorrente che contravvenga a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami sarà immediatamente escluso dal concorso con deliberazione insindacabile della Commissione.

Art. 7.

Saranno dichiarati vincitori di ciascuno dei predetti concorsi i primi elencati nelle rispettive graduatorie in relazione al numero dei posti messi a concorso.

I concorrenti che abbiano superati gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti. L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione delle graduatorie nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 8.

I vincitori dei concorsi saranno nominati vice segretari, salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei per coloro che non si trovino nelle condizioni volute dall'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno ad essi assegnate. Qualora entro tale termine, escluso il caso in cui il vincitore si trovi sotto le armi per obbligo di leva, non assumano servizio, saranno ritenuti riunziatari senza bisogno di ulteriore diffida anche se non abbiano presentata espressa rinunzia.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice per ciascuno dei due concorsi sarà composta come segue:

Presidente, un funzionario amministrativo di grado 5°;
Membri, quattro funzionari di grado non inferiore al 6°;
Segretario, un funzionario della Direzione generale di grado non inferiore al 9°.

La Commissione ha facoltà di aggregarsi un professore di lingue estere per l'eventuale relativa prova d'esame sostenuta dai candidati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 marzo 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: CASALINI.

ALLEGATO *A*.

Programma dell'esame di concorso al grado iniziale del ruolo amministrativo di gruppo A dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Prove scritte ed orali.

Parte prima:

1. Diritto civile e nozioni di procedura civile.
2. Diritto commerciale.

Parte seconda:

1. Diritto amministrativo e corporativo.
2. Nozioni di diritto e procedura penale.

Parte terza:

1. Scienza delle finanze ed economia politica.
2. Nozioni di statistica - Nozioni sull'amministrazione di patrimonio e contabilità generale dello Stato.
3. Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi - Ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nello scrivere gli ultimi tre periodi di uno dei temi nella lingua che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

ALLEGATO *B*.

Programma dell'esame di concorso al grado iniziale del ruolo amministrativo di gruppo B dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Prove scritte.

Parte prima:

1. Nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo.

Parte seconda:

1. Principî di economia politica e di scienza delle finanze.

Parte terza:

1. Computisteria e ragioneria delle Aziende pubbliche e private industriali in ispecie - Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Prova orale.

1. Le materie delle prove scritte.
2. Nozioni di diritto costituzionale e corporativo.
3. Nozioni di statistica.
4. Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi; ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nello scrivere almeno gli ultimi tre periodi di uno dei temi nella lingua che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

(1690)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica.

Si rende noto che nelle pubblicazioni apparse nelle puntate della *Gazzetta Ufficiale* nn. 184, 236 e 288 rispettivamente in data 7 agosto, 9 ottobre e 12 dicembre 1930, riguardanti la pubblicazione di spossessamento di titolo coll'avviso n. 12, che comincia col signor Lizzi Enrico fu Luigi, acc., il diffidato a consegnare il titolo « signor Nigro Eugenio » và rettificato in « signor Nigro Nicola ».

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 82.

Media dei cambi e delle rendite

del 16 aprile 1931 - Anno IX

Francia	74.67	Oro	368.44
Svizzera	367.88	Belgrado	33.58
Londra	92.79	Budapest (Pengo)	3.327
Olanda	7.668	Albania (Franco oro)	368.50
Spagna	198.59	Norvegia	5.107
Belgio	2.658	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.55	Svezia	5.114
Vienna (Schillinge)	2.686	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.58	Danimarca	5.107
Romania	11.36	Rendita 3,50 %	72.60
Peso Argentino Oro	15.025	Rendita 3,50 % (1902)	68 —
Peso Argentino Carta	6.585	Rendita 3 % lordo	43.825
New York	19.095	Consolidato 5 %	83.075
Dollaro Canadese	19.03	Obblig. Venezie 3,50 %	80.175

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco N. 39).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 % »	786651 785961	42 — 353,50	Quacchio *Bernardo* fu Stefano, dom. in Traversella (Torino).	Quacchio *Giovanni-Bernardo* fu Stefano, domiciliato in Traversella (Torino).
Cons. 5 %	398402	175 —	Dell'Amico Andreino fu Fortunato, minore sotto la p. p. della madre Dell'Amico Guglielma di *Giuseppe*, ved. di Dell'Amico Fortunato *e moglie in seconde nozze di Dell'Amico Emilio*, dom. in Bergiola Foscalina in comune di Carrara (Massa).	Dell'Amico Andreino fu Fortunato, minore sotto la p. p. della madre Dell'Amico Guglielma di *Eusebio o Giuseppe*, ved. di Dell'Amico Fortunato, dom. come contro.
» »	376919 122041	160 — 25 —	Ferrucci *Rosaria* fu Carlo, moglie di Iannone Alfonso fu Donato, dom. in Salerno. La prima rendita è vincolata.	Ferrucci *Raffaela* fu Carlo, moglie ecc. come contro. La prima rendita è vincolata.
Littorio { Cons. 5 % » »	55881 55882 55883	1.000 — 1.000 — 1.000 —	Tricarico Maria di Gennaro, *nubile*, dom. in Napoli, vincolate.	Tricarico Maria di Gennaro, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. in Napoli, vincolate.
Cons. 5 % »	414947 414948	1.595 — 530 —	*Caretto* Adriano Giuseppe di Secondo, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Asti (Alessandria). La seconda rendita è con usuf. a *Caretto* Secondo di Giuseppe, dom. in Asti.	*Carretto* Adriano Giuseppe di Secondo, minore ecc. come contro. La seconda rendita è con usuf. a *Carretto* Secondo di Giuseppe, dom. in Asti.
5	439432	1.120 —	*Garrassino* Vincenzo fu Bartolomeo, dom. in Santhià (Novara); con usuf. vitalizio a *Biej Anna* fu Lorenzo ved. di *Garrassino* Bartolomeo, dom. in Torino.	*Garassino* o *Garrassino* Vincenzo fu Bartolomeo, dom. in Santhià (Novara); con usuf. vitalizio a *Biey Margherita-Anna* fu Lorenzo, ved. di *Garassino* o *Garrassino* Bartolomeo, dom. in Torino.
Cons. 5 % » » » »	179920 179919 70167 74244 208407	6.000 — 7.480 — 1.450 — 235 — 4.315 —	Polli Giuseppe fu Fausto, interdetto sotto la tutela della moglie Volpi *Linda* fu Alessandro, dom. in Milano.	Polli Giuseppe fu Fausto, interdetto sotto la tutela della moglie Volpi *Teodolinda* fu Alessandro, dom. in Milano.
Prest. Naz. 5 %	12777	2.565 —	Polli Giuseppe fu Fausto, dom. in Mlano.	Intestata come la precedente.
3.50 % (1902)	34321	1.032,50	Beillard *Giuseppe* fu Cipriano, dom. in Cremona.	Beillard *Michele-Giuseppe* fu Cipriano, dom. in Cremona.
Cons. 5 % (1861)	1.020.581	1.080 —	Prister *Edgardo-Samuel*, Guido-Felice ed Ettore-Leone di Simone, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Gradisca dell'Isonzo; con usuf. vitalizio ad Angeli Augusta fu Felice moglie di Prister Simone.	Prister *Samuele-Edgardo*, Guido-Felice ed Ettore-Leone, ecc. come contro.
3.50 %	378950	332,50	Tucci *Paolina-Antonietta* fu Nicola, moglie di Pisani Francesco-Paolo fu Giuseppe-Nicola, dom. in Lauria (Potenza).	Tucci *Maria-Antonia-Paolina* fu Nicola, moglie ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 4 aprile 1931 - Anno IX. *Il direttore generale*: CIARROCCA.

(1626)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** **Elenco n. 40.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	186972	1930 —	Gaci *Carlanera* fu Neri, minore sotto la p. p. della madre Masoni Bianca fu Arturo ved. Gaci, moglie in seconde nozze di Egisto Merelli, dom. in Arezzo; con usufrutto a quest'ultima.	Gaci *Carluccia* fu Neri, minore ecc. come contro, con usufrutto come contro.
»	407449	1460 —	Caramelli Iris, *Adele*, Enzo, Camillo, Giorgio e Leda fu Aristodemo, minori sotto la p. p. della madre Mazzoni Clementina fu Giacomo, ved. di Caramelli Aristodemo, dom. in Livorno.	Caramelli Iris, *Rita*, Enzo, Camillo, Giorgio e Leda fu Aristodemo, minori ecc. come contro.
»	493269	125 —	*Ferrara* Salvatore di *Sante*, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Messina.	*Ferraro* Salvatore di *Santi*, minore ecc. come contro.
3.50 %	309659	122,50	Risso *Clementina* fu Bartolomeo, moglie di Faridone Francesco, dom. in Bogliasco (Genova).	Risso *Maria-Emilia-Clementina*, fu Bartolomeo, moglie ecc. come contro.
»	371510	17,50		
»	291437	175 —	Risso *Maria-Clementina* fu Bartolomeo, moglie ecc. come la precedente.	
Cons. 5 %	119260	75 —	Toselli *Antonia* fu Pietro, ved. di Maffei Giovanni, domic. in Acqui (Alessandria).	Toselli *Maria-Antonia* fu Pietro, ved. ecc. come contro.
»	105332	550 —	Maffei Bernardo fu Giovanni, dom. in Acqui (Alessandria); con usuf. vitalizio a Toselli *Antonia* fu Pietro, ved. di Maffei Giovanni.	Intestate come contro, con usuf. vitalizio a Toselli *Maria-Antonia* fu Pietro, ved. ecc. come contro.
»	409982	500 —		
3.50 %	707133	262,50	Segre Bonina fu Anselmo, ved. di Fubini Giuseppe, dom. in Torino; con usuf. vitalizio a Sacerdote *Samuel* fu Graziadio.	Intestata come contro; con usuf. vitalizio a Sacerdote *Salvatore* fu Graziadio.
»	707134	262,50	Fubini Salvatore fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Segre Bonina fu Anselmo, ved. Fubini, dom. in Torino; con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro, con usuf. vitalizio come la precedente.
Cons. 5 %	376082	600 —	Silvestro Ottavia di Pietro, moglie di Beraldi Candido, dom. in Costa d'Oneglia, frazione d'Imperia; con usuf. vitalizio a Silvestro *Maddalena* fu Lazzaro, ved. di Berardi Antonio, dom. in Costa d'Oneglia, frazione d'Imperia.	Intestata come contro, con usuf. vitalizio a Silvestro *Maria-Maddalena* fu Lazzaro, ved. ecc. come contro.
»	57210	190 —	Campodonico Alessandra fu Attilio, minore sotto la p. p. della madre *Frettoli* Ines fu Felice ved. Campodonico, dom. in Livorno; con usuf. vitalizio a *Frettoli* Ines fu Felice ved. Campodonico, dom. in Livorno.	Campodonico Alessandra fu Attilio, minore sotto la p. p. della Madre *Frittoli* Ines fu Felice ved. Campodonico, dom. in Livorno; con usuf. vitalizio a *Frittoli* Ines fu Felice, ved. ecc. come contro.
»	507397	115 —	Intestata e con usuf. come la precedente.	Intestata e con usuf. come la precedente.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 11 aprile 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: GIARROCCA.

(1644)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI.

Ufficio della Proprietà intellettuale.

ELENCO n. 4/1931 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

DATA del deposito della domanda			TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
24	gennaio	1930	Soc. An. Cooperativa Latteria Soresinese, a Soresina (Cremona).	Formaggio provolone in forma di pancetta arrotolata (modello).	7991
15	marzo	»	Barbieri Giuseppe, a Benevento.	Bottiglia per liquore (modello).	7992
11	aprile	»	Giannelli Raffaele, a Poggibonsi (Siena).	Forno per cottura di vivande (modello).	7993
24	»	»	Soc. Costruzione Apparecchi elettrodomestici, a Milano.	Mezzo di fissaggio delle zanche di sopporto degli aspirapolvere elettrici (modello).	7994
6	giugno	»	Rambaldi Giovanni, ad Asti (Alessandria).	Damigiana in legno con doghe a doppio fondo e collo riportato (modello).	7995
16	»	»	Impronta Antonio, a Roma.	Elemento sagomato in metallo per finestre o persiane avvolgibili (modello).	7996
4	»	»	Borriello Luigi, a Napoli.	Scatolo per tubetti per sigarette (modello).	7997
4	»	»	Borriello Luigi, a Napoli.	Scatolo per tubetti per sigarette (modello).	7998
4	»	»	Borriello Luigi, a Napoli.	Scatolo ad interno visibile a contenere tubetti per sigarette (modello).	7999
13	»	»	Bertone Giovanni, a Milano.	Fondo metallico quadrato per siringhe ipodermiche in cristallo molato a sezione quadrata (modello).	8000
21	»	»	Neri-Ceracchi Amedeo, a Roma.	Maglia metallica doppia per formare catene da tendaggi (modello).	8001
21	»	»	Herbert Terry & Sons Limited, a Redditch (Gran Bretagna).	Sella per motociclo (modello).	8002
14	»	»	Costa Della Torre Maria, a Torino.	Riparo per ricevitori di cuffie telefoniche, radiofoniche e simili (modello).	8003
15	»	»	Quercioli Aldo Gesualdo, a Firenze.	Bilancia per pesare neonati (modello).	8004
17	»	»	Soc. Commerciale F.lli Maino & C., a Gallarate (Varese).	Tessuto per abiti da signora (disegno).	8005
20	»	»	Zanfrini Cesare, a Gorla Precotto (Milano).	Misuratore lineare scorrevole per bigliardi, gioco di bocce e simili (modello).	8006
20	»	»	A. G. A. Anonima Gomma Affini, a Milano.	Tappeto di gomma (modello).	8007
23	»	»	Balla Celso, a Torino.	Cioccolattino in forma di anello da dito (modello).	8008
25	»	»	Scarafoni Giovanni, a Ortica di Lambrate (Milano).	Apparecchio reggi-ombrello per bicicli, tricicli e simili (modello).	8009
28	»	»	Granger Abel, a Parigi.	Spazzolino da denti (modello).	8010
30	»	»	Chemische Fabrik J. Berger, a Vienna.	Raccordo sgocciolatore a spruzzatore per recipienti, bottiglie e simili (modello).	8011
25	»	»	Fabbrica Ligure di Prodotti Chimici Soc. An., a Genova.	Involucro per pastiglie da preservarsi dall'umidità (modello).	8012
1	luglio	»	Paulini Hans-Joachim, a Berlino.	Cartella per carta da lettere (modello).	8013
1	»	»	Ditta Valli Federico & Figlio, a Lugo (Ravenna).	Bottiglia (modello).	8014

DATA del deposito della domanda	TITOLARE o sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
3 luglio 1930	Corona Mario, a Roma.	Sacchetto per l'ondulazione permanente (modello).	8015
12 » »	Riffeser Ferdinando, a Selva di Val Gardena (Bolzano).	Turacciolo che permette l'uscita del liquido rimanendo applicato alle bottiglie (modello)	8016
5 » »	L. Giorgi & C., a Bologna.	Scatola metallica per confezione di prodotto detersivo (modello).	8017
5 » »	Soc. Scientifica Radio Brevetti Ducati, a Bologna.	Condensatore elettrostatico fisso (modello).	8018
5 » »	Soc Anon. Stabilimenti L. E. P. I. T., a Bologna.	Saponetta per toeletta (modello).	8019
5 » »	Soc. Scientifica Radio Brevetti Ducati, a Bologna.	Condensatore elettrostatico variabile (modello).	8020
30 giugno »	Società N V. Philips' Gloeilampenfabrieken, a Eindhoven (Olanda).	Armatura di apparecchio elettrico di illuminazione composto di vetro e metallo (modello).	8021
30 » »	Società N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken, a Eindhoven (Olanda).	Riflettore in metallo (modello).	8022
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Mozzo per ventilatore di motori a combustione per autoveicoli (modello).	8023
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Telaio per autoveicoli (modello).	8024
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Astuccio per supporto delle molle anteriori di autoveicoli (modello).	8025
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Molla anteriore per il telaio di autoveicoli (modello).	8026
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Mensola per il piazzamento posteriore del motore di autoveicoli (modello).	8027
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Astuccio per il tassello di piazzamento posteriore del motore di autoveicoli (modello).	8028
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Perno per il tassello di piazzamento posteriore di autoveicoli (modello).	8029
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Tirante per radiatore di autoveicoli (modello).	8030
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Supporto per l'attacco della scatola di autoveicoli con guida a sinistra (modello).	8031
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Supporto per l'attacco della scatola di guida di autoveicoli con guida a destra (modello).	8032
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Leva sull'albero della ruota elicoidale del comando dello sterzo di autoveicoli con guida a destra (modello).	8033
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Tirante longitudinale per il comando dello sterzo di autoveicoli (modello).	8034
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Molla per innesto a frizione per autoveicoli (modello).	035
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Dispositivo di attacco elastico anteriore per motori a combustione di autoveicoli (modello).	036
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Molla anteriore per telaio di autoveicoli (modello).	037
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Nastro completo per il freno sulla trasmissione di autoveicoli con guida a destra (modello).	8038
19 settembre »	Perego Michele, a Renate (Milano).	Coperta da letto (disegno).	8039
6 novembre »	Scabia Luigi, a Bologna.	Tacchino reggilibri (modello).	8040

Roma, 10 marzo 1931 - Anno IX.

Il direttore: A. JANNONE.

(1673)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE

Ordinamento delle maestranze portuali di Livorno.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, si rende noto che con decreto della Regia direzione marittima di Livorno n. 70 del 23 marzo 1931-IX, è stata costituita, nel porto di Livorno, la Compagnia navicellai.

(1650)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio per la costruzione dell'acquedotto rurale per l'alimentazione idrica degli abitanti del territorio dalla stazione di San Bartolo alla contrada Rosario in provincia di Cosenza.

Con R. decreto 9 febbraio 1931, registrato dalla Corte dei conti il 3 marzo 1931 al registro 12, foglio 67, è stato costituito il Consorzio per la costruzione dell'acquedotto rurale per l'alimentazione idrica degli abitanti del territorio dalla stazione S. Bartolo alla contrada Rosario del comune di Mendicino (Cosenza).

(1656)

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione di Spormaggiore in provincia di Trento.

Con R. decreto 19 febbraio 1931-IX, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo successivo, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio d'irrigazione di Spormaggiore, con sede in comune di Spor, provincia di Trento.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 540 ditte, con un comprensorio di ettari 291.87.16, situati nel Comune citato, da irrigare con le acque da derivare dal torrente Sporeggio, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Spormaggiore il 21 settembre 1930, in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(1670)

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione del Quadretto Casaccie, in provincia di Brescia.

Con R. decreto 19 febbraio 1931-IX, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo successivo, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio d'irrigazione del Quadretto Casaccie, con sede in comune di S. Gervasio Bresciano, provincia di Brescia.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 11 ditte, con un comprensorio di ettari 261.78.90, situati nel Comune citato, da irrigare con le acque del Vaso Quadretto Casaccie, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in S. Gervasio Bresciano l'8 giugno 1930, in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(1671)

Approvazione dello statuto del Consorzio unico di bonifica Gorzon Superiore Frattesina.

Con decreto n. 1266 del 13 aprile 1931-IX, il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha approvato lo statuto del Consorzio unico di bonifica di 1ª categoria Gorzon Superiore-Frattesina deliberato in data 14 febbraio e 9 marzo 1930 dalle assemblee generali dei due preesistenti Consorzi di scolo Gorzon Superiore e Frattesina, successivamente integrato, in base ad autorizzazione delle assemblee stesse, dalle Deputazioni dei due Enti, giusta delibera 28 aprile 1930, modificandone d'ufficio l'art. 16 per sopprimere le disposizioni che, in contrasto col sistema legislativo vigente inibiscono alle donne l'esercizio diretto della carica di consigliere, l'art. 43 per sopprimere, nei riguardi dell'ingerenza nel funzionamento consorziale da parte degli organi locali di tutela amministrativa, il richiamo al regolamento 8 maggio 1904, n. 368, le cui disposizioni su tal punto sono state abrogate dal vigente testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, e l'art. 51, per stabilire che, in via provvisoria, il riparto delle spese fra i proprietari consorziati sarà effettuato in ragione di superficie, fin quando non sarà adottato un diverso indice del grado d'interesse.

(1672)

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Sezione autonoma di credito comunale e provinciale

Comunicato.

Si notifica che, in adempimento di quanto dispone l'art. 5 della parte 2ª, libro 2°, del testo unico approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, ed in conformità delle prescrizioni contenute negli articoli 38 e 39 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, nel giorno 4 maggio 1931-IX, cominciando alle ore 9, si procederà, in una sala a pianterreno del palazzo della Cassa depositi e prestiti, con accesso da via Goito, alle seguenti operazioni in ordine alle cartelle ordinarie 4 % di credito comunale e provinciale:

a) estrazione a sorte dalla prima delle tre urne, contenenti le cartelle ordinarie 4 % vigenti a tutt'oggi, di schede in rappresentanza di n. 8914 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 1.782.800 da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale scadenti nel 1° semestre 1931-IX con avvertenza che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 127,47 (veggasi *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 9 ottobre 1930-VIII) restano disponibili L. 5,51, da conteggiarsi nella estrazione del 2° semestre 1931-IX;

b) estrazione a sorte dalla seconda urna di schede in rappresentanza di n. 3496 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 699.200 da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale comprese nelle annualità scadenti nel 1° semestre 1931-IX, con avvertenza che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 135,34 (veggasi *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 9 ottobre 1930-VIII) restano disponibili L. 84.39 da conteggiarsi nella estrazione del 2° semestre 1931-IX;

c) estrazione a sorte dalla terza urna di schede in rappresentanza di n. 3404 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 680.800 da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale scadenti nel 1° semestre 1931-IX con avvertenza che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 83.38 (veggasi *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 9 ottobre 1930-VIII) restano disponibili L. 84.35 da conteggiarsi nella estrazione del 2° semestre 1931-IX.

In occasione delle anzidette operazioni verrà eseguito l'abbruciamento dei titoli al portatore 4 % di credito comunale e provinciale sorteggiati a tutta la 66ª estrazione (novembre 1930-IX) e rimborsati.

Alle operazioni stesse potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri di iscrizione delle cartelle sorteggiate.

Roma, 4 aprile 1931 - Anno IX

Il direttore generale: VILI.

(1674)

REGIA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA

Conferimento di un posto di studio della Fondazione Maggi.

Il Senato accademico della Regia università di Roma, in seguito al risultato del concorso, nella seduta del 14 corrente, ha conferito un posto di studio della Fondazione Maggi per il perfezionamento in patologia speciale medica al dott. Giuseppe Mugnai.

(1651)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.